

Stefano Boni

voce *Discriminazione* contenuta in *Diritti umani: cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, direzione scientifica di Marcello Flores, Torino, UTET 2007, vol. I, pp. 489-495

Discriminare significa, in senso generico, discernere, distinguere, classificare, fare una distinzione. In senso più specifico e di uso comune, discriminare vuol dire differenziare secondo canoni e criteri che implicano una differenziata attribuzione di valore che prescinde dal merito individuale. Alcuni criteri discriminatori possono essere considerati socialmente legittimi quando propongono modelli accettati di superiorità, spesso codificati in leggi, quali per esempio – nella giurisprudenza moderna – la distinzione legale tra fanciullo, adulto e anziano. Chi vuole indicare che i canoni prescelti per distinguere sono arbitrari e ingiusti, utilizza il termine discriminazione che – in questa accezione – assume, quindi, una connotazione associabile alla pregiudiziale disparità di trattamento e allo stigma sociale, alla condanna arbitraria e alla calunnia stereotipata delle categorie definite “discriminate”. Il processo di discriminazione può interessare qualsiasi sostanza od organismo ma la sua problematicità si accentua quando la tassonomia discriminatoria riguarda un individuo o un gruppo, a causa dell'appartenenza a una particolare categoria o classe sociale. L'ideologia discriminatoria si fonda quindi sulla combinazione tra attribuzione di valore e stereotipo, un meccanismo di distorsione cognitiva che proietta indiscriminatamente su tutti quelli percepiti come appartenenti a una classe sociale i comportamenti attesi da quella classe. L'atto discriminatorio traduce in prassi questa ideologia arbitraria ed è individuabile in trattamenti differenziali, tali da produrre indebiti vantaggi a certe categorie e ingiusti svantaggi ad altre.

Alcuni studi distinguono tra discriminazione diretta o volontaria e indiretta o mascherata. La prima si rivela in tutta la sua evidenza, come in alcuni decreti pubblici che prevedono che una persona sia trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. La discriminazione indiretta, meno palese, riguarda situazioni in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio alcune persone, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano

oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Un esempio di discriminazione indiretta è chiedere a tutte le persone che fanno domanda per un certo lavoro di superare una prova in una specifica lingua, sebbene la lingua in questione non sia necessaria ai fini dello svolgimento dell'impiego, penalizzando così le persone di diversa madre lingua.

### *Breve storia della discriminazione*

In buona parte delle società successive alla transizione agricola – da quanto ci è dato sapere da studi storici ed etnografici – le persone, e le categorie sociali a cui venivano affiliate, sono state sottoposte a criteri di valutazione che prevedevano il riconoscimento di importanza oppure di inettitudine, l'attribuzione di valore ovvero di incompetenza (Beteille, 1977). Spesso i giudizi di valore sulle singole persone sono stati ritenuti inerenti, e quindi indissolubilmente connessi, alla categoria sociale in cui erano classificati. L'attribuzione differenziata di valore nelle società dette “tradizionali” non era quindi concepita come frutto di un processo arbitrario o di atti di potere legati alla capacità di produrre un sapere valido, ma era vista come una necessaria conseguenza delle differenze tra esseri umani: la distribuzione del lavoro, la competenza oratoria, la diversificata accumulazione di risorse e la potenza spirituale erano considerate conseguenze “naturali” di essenze personali diversificate (Dumont, 1975). La discriminazione in queste culture, nonostante voci contrarie, momenti di sovversione, processi di resistenza più o meno manifesti, era quindi naturalizzata – presentata come insita in aspetti biologici – o essenzializzata – associata a riferimenti alla costituzione ontologica della persona – e quindi percepita come non modificabile. La tassonomia arbitraria si è data una veste di necessità per legittimare la distribuzione diseguale di status, potere, ricchezza, autorità. In diversi contesti sociali, l'assenza di trasformazioni significative nel corso dei secoli indica che le categorie subordinate hanno spesso cercato un avanzamento personale o di gruppo piuttosto che la messa in crisi del sistema discriminatorio nel suo complesso.

L'attribuzione differenziata di valore sociale diventa problematica con l'avvento della modernità e l'affermazione della nozione occidentale di individuo. A partire dal Seicento, infatti, con il lavoro di Locke e di Rousseau, si rafforza un'ideologia fondata sull'eguaglianza degli esseri umani alla nascita. La loro differenziazione legittima – in questo nuovo paradigma di lettura della società – si fonda non più su status dati e inalterabili ma piuttosto sulla capacità individuale di farsi

valere all'interno di un'arena meritocratica in cui ciascuno dovrebbe essere dotato di eguali possibilità. Questa ideologia trova le sue prime applicazioni politiche nella messa in discussione dei privilegi dell'aristocrazia europea culminata con la rivoluzione francese, la diffusione delle rivendicazioni democratiche, e – successivamente – nel movimento per l'abolizione della >> schiavitù. Alla messa in crisi della legittimità ideologica dei privilegi per nascita contribuisce il raffinamento delle scienze umane e sociali che mettono a nudo, con percorsi teorici sempre più documentati e convincenti, l'insostenibilità di paradigmi interpretativi che ritengono che le diverse capacità umane siano fondate su attributi iscritti alla nascita.

### *Leggi contro la discriminazione*

Con l'affermazione dell'ideale egualitario, nella forma di un individualismo meritocratico, le disparità di trattamento non giustificate da una diversità di sforzo, lavoro, capacità o impegno vengono denominate “discriminazione”. Le istituzioni delle società moderne moltiplicano le iniziative culturali, politiche e giuridiche finalizzate ad affermare il principio di non-discriminazione, volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, un disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Numerose dichiarazioni, trattati, statuti aziendali, leggi nazionali e internazionali sono tese a combattere la discriminazione; qui ci si limita a una breve rassegna delle più significative.

La Carta dei Diritti che emenda la Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1789 e la concomitante >> Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino redatta in Francia sono le prime traduzioni in formulazioni legislative dei principi giusnaturalisti e illuministi che ispirano la lotta alla discriminazione. Questi due documenti affermano l'uguaglianza dei cittadini ed elencano alcuni diritti considerati naturali e imprescindibili: la libertà di culto, parola e stampa; la proprietà; la sicurezza; la resistenza all'oppressione; la sovranità democratica e l'uguaglianza di fronte alla legge. Gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 che sancisce «il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli individui senza distinzione di sesso, lingua o religione» e successivamente – con una dichiarazione più estesa – nella >> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, che ha stimolato la proliferazione della legislazione contemporanea contro la discriminazione e per la salvaguardia delle pari opportunità e

dei diritti civili.

In ambito europeo, la legislazione contro la discriminazione è recente. Nel 1992, il Trattato sull'Unione Europea, l'art. 6, par. 2, recita: «L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Nel 1997, il Trattato di Amsterdam precisa le disposizioni del suddetto articolo proclamando che l'Unione si basa sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 13 prevede che il Consiglio possa prendere le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il terzo capo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata nel 2000 (cosiddetta >> Carta di Nizza) è dedicato all'uguaglianza ribadendo, con l'articolo 21, il rifiuto della discriminazione in tutti i suoi aspetti, e specificando, negli articoli successivi, l'applicazione del principio di non-discriminazione a categorie specifiche. La giurisprudenza della Corte europea di giustizia ha definito la discriminazione come «l'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero l'applicazione della stessa norma a situazioni diverse». L'intervento amministrativo contro la discriminazione ha preso, a volte, la forma della discriminazione detta positiva o contraria. Vengono così definite politiche o atti che mirano a favorire le categorie che hanno subito e continuano a subire discriminazioni quali le donne o le minoranze (>> Diritti delle donne; >> Diritti delle minoranze). La discriminazione positiva può prendere la forma di “quote” riservate a donne, minoranze o disabili, in alcuni ambiti lavorativi. La proliferazione di leggi, normative, statuti, dichiarazioni e codici a vari livelli istituzionali indica, da un lato, quanto la legittimazione ideologica della democrazia moderna sia legata all'eliminazione della discriminazione; dall'altro manifesta il permanere, nelle relazioni sociali, di atti discriminatori anche nel mondo occidentale.

### *Ambiti e criteri delle discriminazioni contemporanee*

Una rassegna della discriminazione nel mondo contemporaneo può essere facilitata dall'individuazione degli ambiti in cui la discriminazione si manifesta e dei criteri di selezione delle persone o delle categorie che vengono sottoposte a un trattamento differenziato. Le traduzioni del pregiudizio discriminatorio in prassi sociali variano sia per intensità che per ambito. Esistono forme discriminatorie di restrizione della mobilità sociale, rifiuti di opportunità occupazionali, assunzioni decise non solo in base a criteri di funzionalità, rifiuto del credito, arbitrarie

penalizzazioni sul luogo di lavoro e retribuzioni differenziate per il medesimo compito; restrizioni alla mobilità fisica, nella forma di segregazioni e ghettizzazioni; negazione di alcuni diritti civili e politici; esclusione da gruppi formali e informali; ostacoli all'acquisizione dell'auto-stima. I criteri su cui si basa la discriminazione variano anch'essi profondamente nello spazio e nella storia e dipendono, in gran parte, dalle relazioni di potere tra i gruppi. Sarebbe errato considerare la discriminazione un comportamento umano necessario, naturale, immutabile; esistono però delle evidenti ricorrenze nei criteri ritenuti rilevanti nella discriminazione e quindi le categorie penalizzate tendono a essere le stesse nelle diverse società. Essendo l'appartenenza ai gruppi spesso ambigua e fluttuante, la discriminazione di un individuo non si basa su identità che possono essere accertate ma sulla percezione dell'appartenenza di una persona da parte del gruppo, del settore o dalla persona che perpetua il trattamento impari.

La discriminazione di genere è qualunque atto che garantisce o nega opportunità, privilegi o ricompense in base al sesso. Il trattamento svantaggioso a cui sono state soggette le donne in diverse società investe svariati ambiti quali l'accesso alle risorse e alla parola pubblica, l'attribuzione di prestigio, il riconoscimento di capacità decisionali e competenze religiose. La discriminazione sessuale non si è dissipata con il passaggio alla modernità ed è tuttora evidente nell'attribuzione dei posti occupazionali privilegiati, con una marcata penalizzazione di donne e transessuali. Peraltro, la disparità occupazionale è un'espressione di un preconcetto sistematico che colloca un sesso in posizioni significativamente inferiori e ruoli secondari. Atti discriminatori sono rilevabili anche nella criminalizzazione delle preferenze omosessuali considerate dall'opinione prevalente come devianti, immorali o innaturali (>> Omofobia).

La discriminazione generazionale si fonda ideologicamente su una serie di pregiudizi, più o meno forti, e connotati in maniera più o meno negativa, che ritengono determinate caratteristiche comportamentali invariabilmente associate a certi gruppi d'età. La discriminazione che prende spunto dall'età ha, tendenzialmente, riguardato due categorie: i giovani e gli anziani (>> Diritti del fanciullo; >> Diritti degli anziani). Esistono, soprattutto nell'Occidente industrializzato, forme di discriminazione nell'assunzione degli anziani da parte di certe aziende che, a parità di competenza, privilegiano i giovani in quanto reputano pregiudizialmente l'anziano meno dinamico e produttivo. Invece, nelle società che hanno mantenuto una gerarchia meno influenzata dall'individualismo moderno, spesso gli anziani godono di vari privilegi quali il monopolio della parola pubblica, dell'autorità, della conoscenza legittima e della deliberazione politica e giudiziaria informale. I

giovani invece lamentano – nelle diverse società, sia tradizionali sia moderne – il peso di stereotipi discriminanti nella forma di accuse generalizzate di immaturità, violenza, irresponsabilità e tendenza al disagio psichico. Rispetto all'adolescenza l'atteggiamento è ambiguo. Da una parte c'è una tendenza sempre più marcata a vedere l'adolescente come un soggetto di diritti: in alcuni referendum locali l'età del voto viene abbassata dai diciotto ai sedici anni; la perseguibilità penale, che implica il riconoscimento di responsabilità individuale, può arrivare sino ai quattordici anni. D'altra parte, le leggi che vietono agli adolescenti di assumere bevande alcoliche, di accedere agli esami per la patente di guida o a materiale definito pornografico possono essere considerate forme di discriminazione generazionale. La discriminazione di persone percepite come estranee al gruppo dominante è un fenomeno ricorrente che prende forme diverse. Atti discriminatori possono interessare persone o gruppi arrivati recentemente in un circuito sociale con cui pur condividono i principali tratti culturali e l'aspetto fisico (Elias e Scotson, 2004). La discriminazione tende ad accentuarsi quando l'opposizione tra residenti di lungo periodo, o comunque ritenuti legittimi, ed esterni viene letto in termini di distanza razziale (Tabet, 1997). Diversi stati moderni hanno calibrato trattamenti differenziali in base alla razza, in alcuni casi, quale l'apartheid sudafricano, elevando la discriminazione a dottrina ideologica e fondamento giuridico, in altri nella forma occulta della burocrazia ordinaria, della schedatura delle minoranze o del razzismo istituzionale delle forze di polizia. La forma più evidente di discriminazione legale dello “straniero” riguarda le implicazioni della cittadinanza: certi diritti, benefici, e privilegi sono riservati ai cittadini di un certo stato o di stati con cui sono stati firmati specifici accordi (Dal Lago, 1999). I governi nazionalisti perseguono comunque le minoranze, nonostante queste godano di diritti di cittadinanza, perché si discostano dai canoni della maggioranza per lingua, cultura o apparenza fisica.

Le fede religiosa, anche in stati che professano la libertà religiosa, può essere un criterio discriminatorio. Per esempio, dopo gli attentati del 11 settembre negli Stati Uniti, sono documentati centinaia di atti discriminatori fondati su pregiudizi che colpiscono non solo i mussulmani ma – nella generica classificazione del senso comune – arabi e asiatici, confondendo pregiudizio religioso e razziale. Al contempo, politiche di scarsa tolleranza verso tutti i credi religiosi o contro quelli diversi dal prevalente, hanno caratterizzato i governi di ispirazione marxista e sono tuttora evidenti in alcuni stati teocratici mediorientali. In Europa all'inizio del terzo millennio si è aperto un dibattito pubblico sull'opportunità di permettere il velo islamico e la

presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche evidenziando come, anche in stati che rivendicano una salda tradizione democratica, rimane aperta la questione del diritto della maggioranza di imporre i propri canoni a circuiti culturali minoritari.

Se le forme di discriminazione trattate sopra sono, in genere, percepite come tali, altre disparità di trattamento non sono classificate come discriminazione nel senso comune perché meno evidenti o considerate inevitabili. La problematicità di una definizione del concetto di discriminazione appare, per esempio, nel rapporto tra istruzione scolastica, capitale culturale e posizione occupazionale. Il divieto di accesso alle istituzioni scolastiche in base alla razza, al sesso, alla cittadinanza, è una forma diretta e legalizzata di discriminazione. Una seconda forma di discriminazione in quest'ambito, più comune e priva di atti normativi, riguarda la distribuzione e la qualità delle scuole nelle diverse aree residenziali. Una terza forma di discriminazione – generalizzata ma meno evidente e sottaciuta – è l'associazione, documentata da Bourdieu (1979) nella Francia degli anni Settanta, tra il capitale culturale e il titolo scolastico dei genitori e quello dei figli. In questo caso la discriminazione assume la forma ordinaria e legittima della trasmissione di risorse economiche e culturali dai genitori ai figli, risorse che generano una tendenziale coincidenza tra titoli scolastici dei genitori e quelli dei figli e, di conseguenza, una continuità generazionale nella posizione occupazionale e nella collocazione all'interno della stratificazione complessiva della società. Questo diverso accesso alle opportunità, potrebbe essere classificato come discriminazione ma, in genere, non lo è perché i meccanismi della sua attuazione sono ritenuti legittimi.

Una rassegna completa dei criteri discriminatori è illusoria perché questi dipendono da mutevoli contesti socio-culturali. Certe forme di disabilità e malattia possono diventare rilevanti criteri di discriminazione. Per esempio, gli effetti devastanti della discriminazione inducono le persone affette da HIV a nascondere la propria condizione, impedendosi così di accedere alle cure del caso (>> AIDS). Le persone affette da HIV, o sospettate d'esserlo, possono inoltre vedersi rifiutare i servizi sanitari, la casa o il lavoro, venire evitate da amici o colleghi, vedersi precludere la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative o negare l'accesso a paesi stranieri.

### *Prospettive*

Nel complesso, le promesse moderne di un affrancamento dalla discriminazione che hanno accompagnato l'affermazione della competizione imprenditoriale e dello stato-nazione, si sono

avverate solo in parte per due ragioni. In primo luogo, il pregiudizio discriminatorio evidente e legale non è scomparso. Nelle nazioni che hanno generato il discorso moderno, la discriminazione – nelle sue diverse forme – è presente, non solo in angoli reclusi e occultati, ma anche nei luoghi di lavoro, negli stadi, nelle procedure amministrative, nelle leggi sull'immigrazione. Al contempo, la discriminazione legalizzata raggiunge un'intensità forse sconosciuta nell'operato degli stati moderni, nel >> colonialismo e nell'apartheid in Sudafrica, nel trattamento dei perseguitati nella Germania nazista o nei campi di prigionia e rieducazione diffusi nel blocco sovietico. Nelle regioni in cui l'individualismo non è preponderante, la discriminazione è la traduzione in prassi di una concezione essenzializzata della disuguaglianza. In secondo luogo, appare chiaro che l'attuale sistema meritocratico non garantisce una reale eguaglianza di opportunità ma tende a riprodurre – mediante dinamiche ritenute legittime – una disparità di trattamento. Gli ideali egualitari sono sbandierati come fondamento etico, giuridico, ideologico e politico dell'intero ordinamento sociale moderno mentre le scienze sociali continuano a rilevare che sono sistematicamente contraddetti non solo dal persistere della disuguaglianza di opportunità nel vissuto quotidiano ma nella riproduzione di posizioni di privilegio da una generazione all'altra.

### *Bibliografia essenziale*

Beteille A., *La disuguaglianza fra gli uomini* (1977), Il Mulino, Bologna 1981 | Bourdieu P., *La distinzione. Critica sociale del gusto* (1979), Il Mulino, Bologna 2001 | Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999 | Dumont L., *La civiltà indiana e noi* (1975), Adelphi, Milano 1986 | Elias N. e Scotson J.L., *Strategie dell'esclusione*, Il Mulino, Bologna 2004 | Tabet P., *La pelle giusta*, Einaudi, Milano 1997